



SEGRETERIA GENERALE

RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO

ULTIMA MODIFICA EFFETTUATA CON DELIBERA
CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 09.03.2015.



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE AUTOVETTURA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE AUTOVETTURA
--

INDICE GENERALE

	pag.
Art. 1 Definizioni	2
Art. 2 Normativa regolante il servizio	2
Art. 3 Licenza ed autorizzazione di esercizio	2
Art. 4 Numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni	3
Art. 5 Cumulo di licenze ed autorizzazioni	3
Art. 6 Pubblicità della disponibilità delle licenze e delle autorizzazioni e modalità della loro assegnazione – Commissione di concorso	4
Art. 7 Requisiti	5
Art. 8 Titoli preferenziali	5
Art. 9 Domanda per ottenere la licenza o l'autorizzazione	6
Art. 10 Assegnazione delle licenze ed autorizzazioni	6
Art. 11 Rilascio delle licenze ed autorizzazioni	7
Art. 12 Validità delle licenze e delle autorizzazioni	7
Art. 13 Inizio del servizio	7
Art. 14 Trasferimento per atto tra vivi	7
Art. 15 Trasferimento per causa di morte del titolare	8
Art. 16 Modalità del servizio taxi	9
Art. 17 Sostituzione alla guida	9
Art. 18 Collaboratori familiari	9
Art. 19 Caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio taxi	10
Art. 20 Caratteristiche dei veicoli adibiti a servizio N.C.C.	11
Art. 21 Contachilometri	11
Art. 22 Trasporto portatori handicap	11
Art. 23 Tassometro	11
Art. 24 Avaria del veicolo	11
Art. 25 Servizio radio taxi	12
Art. 26 Posteggio di stazionamento taxi	12
Art. 27 Stazionamento N.C.C.	12
Art. 28 Turni e orari del servizio taxi	13
Art. 29 Assenze del servizio	13
Art. 30 Tariffe	13
Art. 31 Informazione all'utenza	14
Art. 32 Obblighi dei conducenti	14
Art. 33 Veicoli di scorta	16
Art. 34 Diffida	16
Art. 35 Sospensione della licenza o dell'autorizzazione	16
Art. 36 Revoca della licenza o dell'autorizzazione	17
Art. 37 Procedimento sanzionatorio	17
Art. 38 Decadenza	17
Art. 39 Abrogazione delle disposizioni precedenti	18
Art. 40 Entrata in vigore	18

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE AUTOVETTURA

Art. 1 Definizioni

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacustri ed aerei che vengono espletati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di piazza con autovetture con conducente (in seguito denominato servizio taxi) ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata.
3. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura (in seguito denominato N.C.C. con autovettura) si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
4. Lo stazionamento di autovetture avviene su aree pubbliche per quelle da taxi e all'interno di rimesse per quelle da N.C.C. con autovettura.

Art. 2 Normativa regolante il servizio

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi degli art. 4, comma 3 e 5 e 15 comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" attualmente in vigore, dalla legge Regione Toscana 6.9.1993, n. 67 "Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio taxi e servizio di noleggio", dalle direttive regionali di cui alla Delibera consiglio regionale della Toscana del 1 marzo 1995, n. 131, dal D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada" e dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada".

Art. 3 Licenza ed autorizzazione di esercizio

1. L'esercizio dell'attività di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea è subordinata al rilascio da parte del Comune di licenza per il servizio di taxi ed autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
2. La licenza o le autorizzazioni comunali debbono essere tenute a bordo del veicolo allo scopo di certificare l'impiego rispettivamente in servizio taxi ed in servizio N.C.C.

3. La licenza e l'autorizzazione comunale consentono l'immatricolazione di un solo veicolo.
4. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità dell'autovettura, che possono gestirle in forma singola o associata.
5. Nel caso di persona giuridica l'autorizzazione per N.C.C. con autovettura è intestata ad un legale rappresentante designato dalla società stessa. L'eventuale reintestazione a favore di altro legale rappresentante, designato in sostituzione del precedente, può avvenire in ogni momento su istanza di un legale rappresentante. Qualora si sia verificato l'ingresso di uno o più soci, la reintestazione a favore di questi non può avvenire prima che sia trascorso un anno dall'ingresso. In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del comune statuizioni, deliberazioni, ovvero limiti, patti, termini, anche stabiliti in atti costitutivi o statuti delle società, volti a condizionare i rapporti fra il comune e l'intestatario designato, ovvero condizionare l'applicazione nei confronti di costui delle norme del presente regolamento, le inadempienze dell'intestatario verso gli altri soci, e viceversa, non sono in alcun caso opponibili al comune.

Art. 4

Numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il numero e il tipo delle licenze e delle autorizzazioni concedibili è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale previste nella Regione e dai rappresentanti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva in rapporto a:
 - a) popolazione residente;
 - b) estensione territoriale;
 - c) intensità dei flussi turistici;
 - d) presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
 - e) offerta di altri servizi pubblici di trasporto.
3. Per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda, il Comune, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 comma 1 lettera c) del D.L. n. 223/2006 (c.d. "Decreto Bersani"), può rilasciare ai soggetti di cui all'art. 7 comma 1 lettere b) e c) delle Legge n. 21/1992 che ne facciano espressa e motivata richiesta titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza.

Art. 5

Cumulo di licenze ed autorizzazioni

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi anche se rilasciate da comuni diversi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. anche se rilasciate da comuni diversi.

2. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura.
3. Qualora un soggetto sia titolare di un numero di autorizzazioni N.C.C. superiore a tre deve avere una adeguata disponibilità di personale viaggiante addetto alla guida dei veicoli che sia in possesso dei requisiti previsti dall'art.7, comma 2, lett. c) ed e) del presente Regolamento.
4. Il requisito richiesto dal comma che precede si intende soddisfatto qualora il rapporto tra personale viaggiante e numero delle autorizzazioni rilasciate al medesimo soggetto sia pari a 2/3.

Art. 6

Publicità della disponibilità delle licenze e delle autorizzazioni e modalità della loro assegnazione – Commissione di concorso

1. Le licenze per l'esercizio Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio di Noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso.
2. L'indizione del concorso, di competenza del Dirigente preposto, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al precedente art. 4 con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente. Il Bando di concorso è pubblicato nel B.U.R.T. e ne è data adeguata pubblicizzazione ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 241/1990. Quando per decadenza, revoca o rinuncia dei precedenti titolari, ovvero per aumento dei contingenti numerici, si rendano disponibili licenze o autorizzazioni, il dirigente preposto, qualora non sussista una graduatoria in corso di validità da cui attingere, dispone entro 90 giorni apposito bando di concorso con le relative forme di pubblicità.
3. Nel bando devono essere precisati:
 - a) il numero delle licenze e delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) i requisiti e le condizioni alle quali è subordinato il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
 - c) l'elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini della assegnazione, con indicazione dei criteri per la valutazione dei titoli medesimi;
 - d) le modalità ed il termine per la presentazione delle domande, con allegato modello facsimile di domanda;
 - e) le forme di tutela.
4. Con provvedimento del competente organo comunale è nominata una Commissione di concorso composta dal Dirigente del settore competente o suo delegato con funzioni di Presidente e da 2 membri, scelti tra i dirigenti o funzionari addetti al servizio di polizia municipale e di mobilità. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla C.
5. La Commissione redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette all'organo competente per l'approvazione.

Art. 7

Requisiti

1. Sono requisiti necessari per partecipare alla gara di aggiudicazione delle licenze o delle autorizzazioni:
 - a) l'idoneità morale:
 - non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi;
 - non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
 - non aver in corso procedura di fallimento, né esser stato soggetto a procedura fallimentare;
 - non esser sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non esser soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa;
 - b) non aver trasferito in proprietà negli ultimi 5 anni, una licenza o un'autorizzazione rilasciata da questo o da altro Comune.

2. Sono condizioni necessarie per il rilascio della licenza o autorizzazione :
 - a) l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - b) l'avvenuta denuncia del personale dipendente, ove ve ne sia, agli enti assicurativi della Previdenza sociale, dell'assistenza malattia, e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
 - c) l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
 - d) la proprietà o la disponibilità dell'autovettura da destinare al servizio;
 - e) il possesso del certificato di abilitazione professionale C.A.P.

3. Costituisce ulteriore condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione la disponibilità – nel territorio del comune e a titolo individuale oppure congiuntamente con altri soggetti con i quali si sia costituito un consorzio – di una rimessa ove l'autovettura sosti e sia a disposizione dell'utenza e presso la quale vengano effettuate le prenotazioni di viaggio, eventualmente anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

Art. 8

Titoli preferenziali

1. Nell'assegnazione delle licenze costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:
 - a) l'aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida dell'intestatario di licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - b) l'esser iscritto nelle liste di disoccupazione o di mobilità, in funzione della maggiore durata dell'iscrizione stessa;
 - c) la conoscenza di una o più lingue straniere, derivante dalla frequenza di corsi universitari o di corsi di scuola media superiore;
 - d) l'intendimento di svolgere il servizio mediante un'autovettura equipaggiata con dispositivi che la rendono particolarmente idonea al trasporto di persone con ridotta capacità motoria, in tal caso l'immatricolazione di un'autovettura non avente le predette caratteristiche costituisce condizione risolutiva per il rilascio della licenza;

- e) il minor reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di eventuali familiari a carico.
2. Nell'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:
- a) l'essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - b) l'essere assegnatario di autorizzazione da almeno cinque anni e l'aver svolto l'attività in modo prevalente (la prevalenza dovrà risultare dalla visura camerale dell'impresa);
 - c) l'anzianità, ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera b), nella titolarità di altre autorizzazioni, purché congiunta allo svolgimento dell'attività in modo prevalente (la prevalenza dovrà risultare dalla visura camerale dell'impresa);
 - d) la qualità di titolare o legale rappresentante di impresa per l'autotrasporto di persone, costituita da almeno 5 anni e che da almeno due anni sia associata in una struttura consortile avente come finalità l'autotrasporto di persone. In tal caso all'assegnatario che abbandoni la struttura associata prima che siano trascorsi due anni dall'assegnazione dell'autorizzazione, viene revocata l'autorizzazione stessa.

Art. 9

Domanda per ottenere la licenza o l'autorizzazione

1. Chi intende ottenere la licenza o l'autorizzazione deve presentare domanda in bollo nei tempi e nei modi stabiliti dal bando, rivolta al responsabile del servizio, nella quale deve dichiarare:
- a) le proprie generalità e nel caso di N.C.C. con autovettura, gli elementi di identificazione della persona giuridica, di cui sia, eventualmente, legale rappresentante, nonché l'identificazione del domicilio o della sede legale;
 - b) il codice e domicilio fiscale;
 - c) il tipo e le caratteristiche, compresi il numero dei posti utili, dell'autovettura che si intende destinare al servizio;
 - d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1 e l'impegno, in caso di assegnazione, a conseguire nel termine di 60 giorni dalla assegnazione gli ulteriori requisiti cui è condizionato il rilascio della licenza o autorizzazione, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo; in particolare il requisito di cui all'art. 7, comma 1, lett. B) è documentato, nel contesto dell'istanza stessa, nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; nel caso di N.C.C., l'impegno a rispettare l'ulteriore requisito previsto dall'art.5, comma 3, documentando la disponibilità di una adeguata disponibilità di personale viaggiante, pari ad almeno un autista per licenza, addetto alla guida dei veicoli che sia in possesso dei requisiti previsti dall'art.7, comma 2, lett. c) ed e) del presente Regolamento;
 - e) il possesso di eventuali titoli preferenziali;
 - f) un indirizzo di Posta elettronica Certificata presso il quale ricevere tutte le comunicazioni inerenti il concorso.

Art. 10

Assegnazione delle licenze ed autorizzazioni

1. Il Comune procede all'esame delle domande e infine stila la graduatoria dei candidati.

2. Qualora in sede di valutazione si verifichi una situazione di parità fra i vari richiedenti si procede a sorteggio.
3. La graduatoria di cui al comma 1 è valida per tre anni. I posti in organico che nel corso di tale periodo si rendano vacanti devono esser coperti attingendo dalla graduatoria, fino al suo esaurimento.

Art. 11

Rilascio delle licenze ed autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito, provvede all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 60 gg. per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del regolamento.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione, qualora riscontrata regolare.

Art. 12

Validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni sono valide fino a che le stesse non decadano o siano revocate per i motivi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare della licenza o autorizzazione deve presentare all'ufficio comunale competente un'autocertificazione attestante il permanere dei requisiti di cui all'art.7 e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 7 comma 1 del presente regolamento, nonché, nel caso di autorizzazione N.C.C., la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dall'art.5, comma 3
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione può esser dichiarato decaduto, anche prima del suddetto termine di controllo, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 13

Inizio del servizio

1. In caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisto della stessa per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio o dal trasferimento del medesimo.
2. Tale termine può essere prorogato una sola volta di ulteriori 4 mesi in presenza di richiesta motivata e documentata da parte dell'interessato.

Art. 14

Trasferimento per atto tra vivi

1. Le licenze ed autorizzazioni possono essere trasferite a terzi in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa, da effettuarsi mediante atto pubblico. L'atto

da cui risulti la cessione della licenza od autorizzazione è soggetto a registrazione e deve essere presentato, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa, all'ufficio comunale competente.

2. Il trasferimento è concesso dal comune su richiesta del cedente a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento quando il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) titolarità della licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) l'aver raggiunto il sessantesimo anno d'età;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio deve essere fornita dal titolare mediante apposito certificato medico rilasciato dalla commissione medica, operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Il predetto certificato dovrà essere consegnato all'ufficio comunale competente entro 5 giorni. L'ufficio provvederà a richiedere la riconsegna dei titoli autorizzativi e dei relativi contrassegni identificativi, entro 10 giorni. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro un anno dalla citata richiesta di riconsegna.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento della licenza o autorizzazione rilasciata dal Comune di Arezzo o da altri comuni, il cedente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione mediante pubblico concorso o trasferimento.

Art. 15

Trasferimento per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ai sensi dell'art. 9 della legge n. 21/92.
2. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro 6 mesi dal verificarsi dell'evento, nonché produrre la dichiarazione di successione (ove sussista l'obbligo della sua presentazione). La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria, da parte di tutti gli aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) la volontà di uno degli eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto, di designare un soggetto, previa autorizzazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità della licenza o autorizzazione, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o autorizzazione;
 - c) la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art. 10 c. 2 della legge n. 21/92.
3. Il subentro di cui al comma 2, lett. a) e b) deve avvenire mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dalla lett. c) gli eredi minori possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 7, non oltre 12 mesi dal raggiungimento del 18° anno d'età.

4. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

Art. 16
Modalità del servizio di taxi

1. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria nell'ambito del territorio comunale.
2. Il servizio può essere rifiutato qualora:
 - a) il passeggero versi palesemente in condizioni psico-fisiche alterate, tali da costituire pregiudizio per la sicurezza del viaggio o per l'incolumità del conducente;
 - b) sia prevedibile che l'effettuazione della corsa comporti il superamento, per oltre trenta minuti, dell'orario in cui cessa il turno di servizio.
3. Nel servizio di taxi il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.

Art. 17
Sostituzione alla guida

1. Gli intestatari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. c) ed e).
2. Gli eredi minori dell'intestatario di licenza possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera a e comma 2 lettera c ed e, fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116 del D.lgs. n. 285/92 e agli artt. 310 e 311 del DPR. n. 495/92, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 7, comma 2 lettera c.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lett. B) del comma 2 dell'art. 1 della citata legge 18 aprile 1962 n. 230. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categorie simili. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
4. Gli intestatari di licenza e di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) e comma 2, lettere c) ed e) e in conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

Art. 18
Collaboratori familiari

1. I titolari di licenza taxi o autorizzazioni N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis c.c.
2. A tal fine i titolari dovranno produrre all'ufficio comunale competente la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10 comma 4 della L.21/92;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal collaboratore familiare attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 e l'assenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 7 del presente regolamento.
3. Entro 60 gg. dalla richiesta il titolare della licenza o autorizzazione è tenuto a presentare certificazione ANAPAC rilasciata dalla CCIAA attestante l'avvenuta iscrizione del collaboratore agli istituti previdenziali e assistenziali, ove sussistano i requisiti della prevalenza e continuità dell'attività svolta dal coadiutore.
4. L'ufficio comunale competente verificata la documentazione ed il possesso dei requisiti prescritti, rilascia apposito nulla osta.
5. Il collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare.
6. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare della licenza o autorizzazione.
7. La mancata conformità dell'attività all'art. 230 bis c.c. nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti prescritti, comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 19

Caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio taxi

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono di colore bianco, in conformità a quanto stabilito dal D.M 19.11.1992 e portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso del tipo conforme alla normativa vigente, recante la scritta "TAXI".
2. I veicoli adibiti al servizio taxi debbono essere altresì dotati dei seguenti contrassegni:
 - a) targa inamovibile adesiva, da apporsi sul lato posteriore destro, recante la scritta servizio pubblico in nero su campo bianco, lo stemma del Comune di Arezzo ed il numero della licenza;
 - b) targa autoadesiva recante la scritta taxi, il numero di licenza e lo stemma del Comune di Arezzo da apporsi nella parte anteriore delle fiancate.
3. Le caratteristiche costruttive e strutturali nonché le dimensioni dello stemma comunale, delle targhe e dei relativi caratteri di scrittura sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 20
Caratteristiche dei veicoli adibiti a servizio N.C.C.

I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", nonché una targa posteriore inamovibile recante la dicitura N.C.C., lo stemma del comune di Arezzo ed il numero dell'autorizzazione .

Art. 21
Contachilometri

I veicoli adibiti al servizio taxi e N.C.C. devono esser dotati di contachilometri, generale parziale. Eventuali guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, qualora la riparazione non possa avvenire prima della effettuazione della corsa, del guasto dovranno esser informati l'utente ed il competente ufficio comunale.

Art. 22
Trasporto portatori handicap

1. I veicoli adibiti a servizio taxi e di N.C.C. devono essere attrezzati in modo da trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc...).
2. Il trasporto dei predetti supporti non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.

Art. 23
Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato.
2. Il titolare di licenza taxi deve comunicare al comune gli estremi dell'omologazione ministeriale nonché produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità di funzionamento con il sistema di tariffazione in vigore, l'efficienza dello stesso e l'idoneità all'impiego.
3. Il Comune può disporre annualmente controlli a campione per accertare il regolare funzionamento del tassametro.
4. I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio.

Art. 24
Avaria del veicolo

1. Qualora per avaria del veicolo o per causa di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni possibile danno e disagio.

Art. 25
Servizio radio taxi

1. Il servizio taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio taxi cui collegare le autovetture adibite al servizio.
2. Il servizio di radio telefono assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno dell'autovettura che comporti il minor costo per l'utente ovvero che soddisfi le specifiche esigenze dallo stesso rappresentante. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

Art. 26
Posteggio di stazionamento taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree individuate dalla Giunta Comunale contrassegnate mediante segnaletica verticale ed orizzontale, ai sensi dell'art. 136, comma 18, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.
2. La richiesta del passeggero deve essere evasa dal conducente che, nel contesto della modalità di stazionamento adottata, risulti stazionare da maggior tempo.
3. Ciascuna autovettura in servizio taxi ha diritto, all'interno delle fasce orarie in cui è prevista la prestazione del servizio stesso, alla rotazione fra le diverse aree di sosta previste nell'ambito comunale.
4. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene secondo lo stesso ordine.
5. E' facoltà del comune interdire l'uso di dette piazzole, con spostamento di altra area, per motivi di pubblico interesse.
6. E' consentito all'utente accedere al servizio taxi anche fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista. A tal fine il conducente ha l'obbligo di segnalare la condizione di taxi libero o occupato attraverso apposito segnale illuminabile.

Art. 27
Stazionamento N.C.C.

1. Lo stazionamento delle autovetture di N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
2. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

Art. 28
Turni e orari del servizio Taxi

1. Il servizio taxi è regolato da turni ed orari stabiliti con provvedimento Sindacale.
2. Con provvedimento Sindacale possono essere disposte turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, anche su richiesta da parte delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative al fine di assicurare il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi in occasione di particolare eventi, manifestazioni o, comunque, ogni qual volta si presenti la necessità di garantire la massima efficienza del servizio medesimo per soddisfare il diritto degli utenti alla mobilità.
3. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui al comma che precede i titolari di licenza taxi possono avvalersi anche dei sostituti alla guida di cui all'art.17.
4. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. Tra la fine di un turno e l'inizio di un altro, è obbligatorio un periodo di riposo non inferiore a sei ore.
5. Le presenze e le assenze nei turni di servizio sono giornalmente annotate in apposito registro da trasmettersi semestralmente all'Ufficio Comunale competente per la verifica della regolarità della sua tenuta.
6. Ai titolari di licenza taxi è vietato prestare servizio fuori degli orari stabiliti dal provvedimento sindacale.

Art. 29
Assenze dal servizio

1. Ogni titolare di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. ha diritto, annualmente, a trenta giorni lavorativi di ferie da usufruire anche in periodi frazionati.
2. Ove il periodo di ferie sia superiore a quindici giorni continuativi l'interessato deve, almeno quindici giorni prima, darne comunicazione scritta all'Ufficio Comunale competente, il quale può, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio, rinviarne la fruizione con provvedimento motivato.
3. Ogni titolare in caso di impossibilità di assumere il servizio per qualunque causa, deve comunicarlo al Comune appena possibile.

Art. 30
Tariffe

1. Le tariffe relative al servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per quello extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto del costo di produzione del servizio ed in particolare del costo di manutenzione del veicolo, del personale destinato alla guida e per la disponibilità del veicolo.
2. Per l'applicazione delle tariffe il territorio comunale viene suddiviso in due zone:

- a) Zona urbana corrispondente al centro abitato del comune di Arezzo come determinato ex art. 4 D. Lgs. n° 284/92 e dalla delibera G.C. n°484 del 28.02.1994;
 - b) Zona extraurbana corrispondente al restante territorio.
3. Possono essere previsti supplementi tariffari per servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e per i servizi festivi: tali supplementi sono cumulabili fra loro.
 4. In nessun caso la determinazione del corrispettivo taxi è direttamente concordata tra l'utente ed il vettore ed in nessun caso è ammissibile il pagamento della corsa di ritorno.
 5. E' fatto obbligo ai conducenti di accogliere gratuitamente sull'autoveicolo cani guida che accompagnino soggetti non vedenti.
 6. Le tariffe taxi ed i relativi supplementi sono sottoposti a verifica annuale e possono essere modificati in misura non superiore alla variazione del costo della vita e dei costi di gestione del servizio, se superiori.
 7. Le tariffe dei servizi di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal Comune, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.1993.

Art. 31 **Informazione all'utenza**

1. Il Comune offre informazioni all'utenza relativa ai luoghi di stationamento dei veicoli adibiti a servizio taxi e N.C.C., alle tariffazioni e ai numeri telefonici utili attraverso il sito INTERNET istituzionale.

Art. 32 **Obblighi dei conducenti**

1. I conducenti di servizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di:
 - a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei predetti soggetti e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali stabilita dal Comune;
 - e) mantenere la vettura costantemente pulita e in stato di perfetta efficienza;
 - f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa licenza;
 - g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo gli appositi contrassegni di cui agli art. 19 e 20, il numero della licenza, l'indicazione delle modalità di presentazione reclami, attraverso il sito Internet del Comune, form "Suggerimenti e segnalazioni", copia dell'atto da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore;
 - h) tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
 - i) consegnare alla Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;

- l) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente ovvero se ricorrono documentabili casi di forza maggiore;
- m) ultimare la corsa, anche nel caso in cui sia scaduto il turno di servizio;
- n) comunicare all'ufficio comunale competente il cambio di residenza entro 30 gg. dalla data di richiesta al Comune;
- o) comunicare eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro 24 ore successive alla notifica;
- p) comunicare all'ufficio comunale competente, entro 15 gg., eventuali variazioni dell'indirizzo della rimessa;
- q) comunicare all'ufficio comunale competente l'eventuale sostituzione dell'autovettura adibita al servizio, onde consentire le conseguenti annotazioni sull'autorizzazione e sul registro comunale; il servizio deve essere ripreso entro quattro mesi dalla predetta comunicazione.

2. Nell'espletamento del servizio ai conducenti dei servizi pubblici non di linea è altresì vietato:

- a) far salire sul mezzo persone estranee a quelle che hanno richiesto la corsa, con eccezione delle ipotesi in cui sia attivato il servizio di *taxi sharing* e a condizione che le persone che hanno richiesto preventivamente il servizio prestino il loro espresso consenso;
- b) consumare pasti durante la sosta nelle piazzole;
- c) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nella piazzola di sosta;
- d) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in caso di accertata forza maggiore o pericolo;
- e) fumare o mangiare durante la corsa;
- f) deviare di propria iniziativa il percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
- g) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
- h) esporre messaggi pubblicitari in modo difforme dalle norme fissate dal Comune e dal D. Lgs. 285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n.495 del 16.12.1992;
- i) usare verso gli utenti modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- j) portare animali propri a bordo del veicolo;
- l) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee, anche se munite di patente idonea;
- m) applicare nella autovettura contrassegni non autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- n) rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti della capienza del veicolo;
- o) sostare con la presenza del noleggiatore sull'autovettura che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto. Nel caso di sosta collegata ad un contratto di trasporto in atto compete al noleggiatore dimostrare detta circostanza attraverso apposita documentazione o altri mezzi idonei.

Agli intestatari di autorizzazioni per il servizio di N.C.C., nonché ai collaboratori familiari e ai conducenti soci e dipendenti, è prescritto, oltre ai divieti di cui al comma 1, anche quello di stazionare con l'autovettura in altri comuni, in rimesse o su suolo pubblico allo scopo di procacciarsi contratti di lavoro.

3. E' consentito ai titolari di licenza taxi rifiutare il servizio in favore di:

- a) soggetti in evidente stato di ebbrezza;
- b) soggetti in evidenti condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti;
- c) soggetti in precario stato igienico;

- d) soggetti con al seguito animali di grossa taglia, eccetto cani guida per non vedenti, o comunque pericolosi per il conducente ai fini della sicurezza nella guida del veicolo.
4. In tutti i casi di cui al precedente comma, laddove sorga una contestazione col cliente, deve essere data tempestiva informazione all'ufficio comunale competente entro le 24 ore successive.

Art. 33 **Veicoli di scorta**

In caso di fermo tecnico del veicolo, il Comune può autorizzare la sostituzione, per il solo periodo di fermo, con altro veicolo avente tutte le caratteristiche di idoneità e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea.

Tali autovetture di scorta identificate con lettere alfabetiche saranno abbinate a licenza o autorizzazione non cedibile a terzi.

L'utilizzo delle autovetture di scorta è consentito a condizione che:

- a) a bordo del veicolo di scorta sia conservata la licenza originale del veicolo sostitutivo;
- b) che sia condotto dal titolare, o da suo sostituto nei casi previsti dalla legge, della licenza o autorizzazione relativa al veicolo sostituito.

Art. 34 **Diffida**

1. Il responsabile del servizio preposto diffida l'intestatario della licenza (o il sostituto alla guida o il collaboratore familiare) qualora lo stesso:
 - a) non ottemperi alle modalità di espletamento del servizio di cui agli articoli 16 e 17;
 - b) non si attenga alla procedura di programmazione delle ferie, ovvero di comunicazione dell'impedimento all'assunzione del servizio, di cui all'articolo 29;
 - c) non esponga nei modi stabiliti, durante l'espletamento del servizio, l'avviso, il contrassegno luminoso e le scritte interne ed esterne di cui all'art. 19, commi 2, e 3.
2. Il responsabile del servizio diffida l'intestatario dell'autorizzazione (o il collaboratore familiare) qualora lo stesso:
 - a) non eserciti con regolarità il servizio;
 - b) non rispetti per i propri dipendenti le norme stabilite nei contratti collettivi di lavoro;
 - c) non esponga nei modi stabiliti il contrassegno e la targa di cui all'art. 19.
3. Il responsabile del servizio preposto diffida l'intestatario della licenza o dell'autorizzazione (ovvero il sostituto alla guida, o il collaboratore familiare) qualora costui (o, nel caso del N.C.C., il conducente socio o dipendente) non ottemperi ad uno o più obblighi, ovvero contravvenga ad uno o più divieti, fra quelli disposti nell'articolo 32.

Art. 35 **Sospensione della licenza o dell'autorizzazione**

1. La licenza o l'autorizzazione viene sospesa, per un periodo non superiore ad un mese, qualora l'intestatario:

- a) esiga un corrispettivo diverso da quello indicato dal tassametro o applichi supplementi tariffari diversi da quelli stabiliti dal comune;
 - b) utilizzi per il servizio un'autovettura diversa da quella autorizzata;
 - c) non esponga il tassametro, con le modalità di cui all'articolo 23.
2. La licenza o l'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a tre mesi qualora l'intestatario sia stato già diffidato una volta e sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida.
 3. La licenza è sospesa per un periodo di tre mesi qualora l'intestatario alteri intenzionalmente la taratura del tassametro.

Art. 36

Revoca della licenza o dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
 - a) quando l'intestatario, cui siano già stati applicati due provvedimenti di sospensione, anche se motivati da infrazioni diverse, si renda responsabile, entro il termine di cinque anni dalla data della prima infrazione, di una terza violazione tra quelle previste dall'art. 32; in relazione alla condotta di cui all'art. 32, comma 3, per la comminatoria della revoca è sufficiente una sola analoga contestazione nei dieci anni precedenti alla recidiva;
 - b) quando l'intestatario (o il sostituto alla guida del taxi) non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - c) quando venga meno il requisito dell'idoneità morale;
 - d) quando durante l'espletamento del servizio venga accertato dai soggetti che espletano servizi di polizia stradale il mancato conseguimento o il mancato possesso, a seguito di provvedimenti di ritiro o sospensione a scopo sanzionatorio o cautelare, della patente di guida, del C.A.P. o della carta di circolazione.

Art. 37

Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. La condotta censurata è contestata tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi dieci giorni, far pervenire all'amministrazione comunale memorie difensive. Il dirigente preposto, esaminate le eventuali memorie prodotte, decide entro i successivi dieci giorni l'archiviazione degli atti o l'adozione del procedimento disciplinare. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato, e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio provinciale della M.C.T.C..
2. Qualora la violazione accertata e sanzionata a livello disciplinare concerna il servizio di taxi gli atti del procedimento sono trasmessi al corpo di Polizia Municipale, affinché proceda, ove sussistano le condizioni, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.

Art. 38

Decadenza

1. Decade dalla licenza l'intestatario che:

- a) non inizi o non riprenda il servizio, rispettivamente, nei termini di cui all'articolo 13, ovvero di cui all'articolo 32, comma 1, lettera q;
 - b) non eserciti il servizio, senza neppure ricorrere alla sostituzione alla guida o alla collaborazione di familiari, per un periodo superiore a quindici giorni; la decadenza interviene dopo un mese qualora sia dimostrata l'impossibilità, giustificata da cause di forza maggiore, di assumere il servizio da parte del sostituto alla guida nominato antecedentemente alla sospensione del servizio, ovvero da parte del collaboratore familiare.
2. Decade dall'autorizzazione l'intestatario che:
- a) non inizi o non riprenda il servizio, rispettivamente, nei termini di cui all'articolo 13, ovvero di cui all'articolo 32, comma 1, lettera q;
 - b) non eserciti il servizio, con l'autovettura correlata all'autorizzazione dalla quale deve disporsi la decadenza, per un periodo superiore a sei mesi, salvo i casi di malattia, infortunio e forza maggiore, da comprovarsi su richiesta del comune. Le malattie e gli infortuni comportanti inidoneità o inabilità permanenti al servizio non esimono dalla decadenza qualora, trascorso un anno dalla data in cui tali "status" siano stati accertati clinicamente per la prima volta, l'intestatario non abbia esercitato la facoltà di cui all'articolo 14
3. In entrambe le fattispecie regolate nei commi precedenti non costituiscono esimenti, né cause di forza maggiore, i provvedimenti di sequestro, confisca o fermo amministrativo dell'autovettura e i provvedimenti di sospensione o ritiro della carta di circolazione o della patente di guida, nonché il ritiro della targa. L'avaria dell'autovettura costituisce esimente o causa di forza maggiore qualora ne sia stata richiesta la sostituzione entro i termini stabiliti nei commi precedenti; in tal caso la mancata sostituzione nel termine di cui all'articolo 32, comma 1, lettera q determina la decadenza, salva la dimostrazione dell'impedimento per causa di forza maggiore.
4. La decadenza è contestata tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi dieci giorni, far pervenire all'amministrazione comunale memorie difensive. Il dirigente preposto, esaminate le eventuali memorie prodotte, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento di decadenza, entro i successivi dieci giorni. Dell'esito del procedimento viene tempestivamente informato l'interessato e anche il competente ufficio provinciale della M.C.T.C.

Art. 39

Abrogazione delle disposizioni precedenti

Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento per il servizio pubblico di piazza con autoveicoli, concernente la disciplina del servizio taxi e N.C.C.

Art. 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento, conseguita l'esecutività, viene ripubblicato all'albo pretorio per quindici giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.